



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MODENA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CIGARINI	ROBERTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	TAVERNELLI	IVANO	Relatore
<input type="checkbox"/>	SEIDENARI	FRANCESCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 197/10  
depositato il 09/02/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 866031H00195 IVA + IRAP 2004  
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO MIRANDOLA

**proposto dal ricorrente:**  
BRICK SRL IN LIQUIDAZIONE  
VIA BOSCO 14 41037 MIRANDOLA MO

**difeso da:**  
MONARI AVV. DANIELE  
VIA ROMA, 53 41037 MIRANDOLA MO

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 866031H00195 IRES 2004  
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO MIRANDOLA

**proposto dal ricorrente:**  
BRICK SRL IN LIQUIDAZIONE  
VIA BOSCO 14 41037 MIRANDOLA MO

**difeso da:**  
MONARI AVV. DANIELE  
VIA ROMA, 53 41037 MIRANDOLA MO

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 197/10

UDIENZA DEL

04/11/2010

ore 15:00

SENTENZA

N°

254

PRONUNCIATA IL:

4 NOV. 2010

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

25 NOV. 2010

Il Segretario

COLLABORATORE TRIBUTARIO  
M. FRANCESCA RIZZO

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 09 febbraio 2010 Donghia Mario e Wroblewska Maria Malgorzata, in qualità di ex soci dell'estinta società Brick S.r.l. chiedevano a questa Commissione di annullare l'avviso di accertamento n. 866031H00195 relativo ad imposte IRES, IRAP, IVA per l'anno di imposta 2004. I ricorrenti allegavano un duplice ordine di motivi: a) l'avvenuta notificazione dell'avviso alla società cancellata dal registro delle imprese già dal 18.12.2008, e quindi estinta; b) la nullità dell'avviso in quanto riferito ad anno di imposta sul quale è già intervenuto un giudicato a seguito delle sentenze di questa stessa Commissione in data 17.01.2008 nn. 126 e 127.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 25.03.2010 chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 04.11.2010 la causa veniva discussa in pubblica udienza. La Commissione pronunciava quindi la presente sentenza in camera di consiglio.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di nullità dell'avviso perché notificato ad un soggetto ormai estinto appare fondata e non può che essere accolta.

L'avviso, notificato il giorno 16.07.2009, è chiaramente diretto alla società Brick S.r.l., cancellata il giorno 18.12.2008 dal registro delle imprese.

L'Agenzia ha invocato la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui "La cancellazione della società (nella specie, in nome collettivo) dal registro delle imprese non determina la sua estinzione, qualora siano ancora pendenti rapporti giuridici o contestazioni. Ne deriva che legittimamente l'amministrazione finanziaria, in relazione ad un rapporto tributario passibile di accertamento (nella specie, in materia di I.V.A.), fa valere la pretesa fiscale direttamente nei confronti della società e notifica l'avviso di accertamento al soggetto che la rappresentava prima della formale cancellazione, permanendo in quest'ultimo, per i rapporti non definiti o rimasti in sospeso, la relativa rappresentanza sostanziale e processuale. (Cassazione civile, sez. trib., 24 settembre 2003, n. 14147 Soc. Mulattieri e altro c. Min. Fin. Giust. Civ. Mass. 2003, 9).

La giurisprudenza invocata dall'Agenzia appare però correlata alla vecchia normativa.

Dopo la riforma del diritto societario è mutato anche l'orientamento della Corte Suprema, che ha affermato: "La cancellazione della società dal registro delle imprese non ne determina, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, l'estinzione che si verifica soltanto quando siano stati liquidati tutti i rapporti giuridici che ad essa facevano capo. Tale conclusione, tuttavia, non si giustifica più dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, sulla riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative. Infatti, il nuovo testo dell'art. 2495 c.c., comma 2, antepone al vecchio testo, che prevede le azioni dei creditori insoddisfatti nei confronti di soci e liquidatori, la proposizione "ferma restando l'estinzione della società". In tal modo il legislatore della riforma ha chiaramente manifestato la volontà di stabilire che la cancellazione produce l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti. Tale volontà è implicitamente confermata dalla previsione che i creditori insoddisfatti possono, entro un anno dalla cancellazione, notificare presso l'ultima sede della società la domanda proposta nei confronti di soci e liquidatori; si tratta di una agevolazione che riproduce esattamente quella prevista dall'art. 303 c.p.c., comma 2, per la notifica della riassunzione agli eredi della parte defunta". (Cassazione civile, sez. I, 28 agosto 2006, n. 18618 Fall. Soc. Rizza c. Crisafulli e altro in Giur. It. 2007, I 117 con osservazione di Berolotti).

L'Agenzia avrebbe quindi dovuto notificare direttamente ai soci l'avviso di accertamento, che deve essere conseguentemente annullato.

Non sembra nemmeno invocabile una fattispecie di sanatoria dell'atto impugnato per effetto della costituzione in giudizio dei soci posto che l'atto vede come destinatario un soggetto ormai inesistente.

Considerato la particolarità della controversia ricorrono giusti motivi per compensare le spese processuali.

PROVINCIALE

## DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

Annulla l'avviso impugnato.  
Dispone la compensazione delle spese.

Modena, 04 novembre 2010

Il Relatore  
Tavernelli rag Ivano  
*Tavernelli*



Il Presidente  
Cigarini dott. Roberto  
*Cigarini*

PROVINCIALE  
MODENA